

## DL 41/2021. DECRETO “SOSTEGNI” LE PRINCIPALI MISURE

*Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 19 marzo, ha approvato il **decreto “Sostegni”**, che permetterà di continuare ad aiutare i lavoratori, le imprese e le famiglie in difficoltà per la crisi e di accelerare la campagna di vaccinazione.*

*Tra le misure fortemente volute anche dal Pd, si segnalano la **proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti**, così come lo stanziamento di consistenti **risorse contro la povertà e l'emarginazione sociale**.*

*A sostenere tre milioni di **imprese, autonomi e professionisti** saranno, dopo quelli dei mesi scorsi, **nuovi ristoranti, nuovi contributi a fondo perduto**, per un ammontare di oltre **11 miliardi** di euro.*

*Un'altra somma notevole, pari a **5 miliardi**, sarà investita nella **sanità**, a partire dall'acquisto di **vaccini e farmaci contro il Covid**.*

*Tra le misure previste dal decreto c'è anche la **proroga del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza**, a cui verranno destinati rispettivamente **1 miliardo e 1,5 miliardi** di euro.*

*Risorse importanti andranno al **turismo**, invernale e non solo, così come alla **cultura**, alla **scuola**, agli **enti territoriali**.*

*È stato raggiunto anche un punto di intesa sulla questione della cancellazione delle vecchie **cartelle esattoriali**. Il Pd era favorevole ad un intervento di pulizia del cosiddetto “magazzino fiscale”, vale a dire le vecchie cartelle ormai inesigibili, ma era contrario ad un condono indiscriminato, che sarebbe stato iniquo e costosissimo. Positivo, dunque, aver introdotto un limite di reddito e un arco temporale più limitato rispetto a quanto voluto da altre forze della maggioranza.*

*Certo, la crisi economica e sociale che il Paese sta affrontando è grave e le misure necessarie non si esauriscono con quelle contenute nel decreto “Sostegni”. Non a caso, ai **32 miliardi di euro** distribuiti da questo decreto, con un **nuovo scostamento di bilancio** si stanno per aggiungere i circa **40 miliardi** del decreto “Sostegni-bis”.*

*Pur senza la pretesa di restituirne in modo esaustivo e dettagliato la ricchezza, ecco qui di seguito elencate le **principali misure** contenute nel provvedimento.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” (approvato dal Senato) [AC 3099](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

## SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA E MISURE FISCALI

### Proroga termine Irap erroneamente non versata (art. 01)

Viene prorogato dal 30 aprile al **30 settembre 2021** il termine per il **versamento**, senza sanzioni e interessi, **dell'Irap non versata e sospesa** ai sensi dell'art. 24 del decreto "Rilancio", in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

### Contributo a fondo perduto per gli operatori economici e proroga dei termini per precompilata Iva (art. 1, co. 1-12)

Viene riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti **titolari di partita Iva** che svolgono attività d'**impresa, arte o professione o producono reddito agrario** (con l'eccezione di alcuni soggetti, tra i quali quelli la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno attivato la partita Iva dopo questa stessa data).

Il contributo, premesso che è stato eliminato il riferimento ai codici ATECO, spetta esclusivamente ai soggetti titolari di **reddito agrario**, nonché ai soggetti con **ricavi** derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi o **compensi** in denaro o in natura **non superiori a 10 milioni** di euro nel **secondo periodo d'imposta** antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, vale a dire nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2019**.

Il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare medio mensile di **fatturato e corrispettivi** del 2020 sia **inferiore almeno del 30 per cento** rispetto a quello del 2019 (ai soggetti che hanno attivato la **partita Iva dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza di tali requisiti).

Per quanto riguarda le **modalità di calcolo** e il **limite** del contributo (che non concorre alla determinazione della **base imponibile** dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del **rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili** e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'**Irap**) va sottolineato che i **contribuenti** sono **suddivisi in cinque classi** sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019, applicando una **percentuale decrescente**.

L'**ammontare del contributo** è quindi pari all'importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:

- **60 per cento** per i soggetti con **ricavi e compensi** del 2019 **non superiori a 100 mila euro**;
- **50 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 **superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro**;
- **40 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 **superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro**;
- **30 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;

- **20 per cento** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.

L'importo del contributo non può essere superiore a **150 mila euro** ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a **1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

### **Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti (art. 1, co. 13-17-bis)**

Sono disciplinate le condizioni per fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*) e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli **aiuti temporanei di importo limitato** ne consente l'erogazione alle **imprese** che si trovano di fronte a un'improvvisa **carenza** o addirittura **indisponibilità di liquidità**. L'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di euro per impresa. L'aiuto deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019 ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura. L'aiuto copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, a favore di imprese che subiscono, durante tale periodo, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. L'intensità di aiuto non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 per cento di tali costi.

### **Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (art. 1-bis)**

Si estende la possibilità di effettuare la **rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dall'art. 110 del decreto "Agosto". La rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest'ultimo, ma solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo (con applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e delle addizionali nella misura del 10 per cento) e senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 3 per cento).

### **Contributo a fondo perduto per start up (art. 1-ter)**

Si riconosce per il 2021 un **contributo a fondo perduto** nella misura massima di **1.000 euro** ai soggetti titolari di **reddito d'impresa** che hanno attivato la partita IVA dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'**ammontare medio mensile del fatturato** e dei **corrispettivi** del 2020 non sia **inferiore** almeno del **30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal sopra citato articolo 1 di questo decreto. I contributi a fondo perduto riconosciuti sono concessi nel limite di spesa di **20 milioni di euro** per il **2021**.

### **Accelerazione attività indennizzi a favore dei risparmiatori (art. 1-quater)**

Per assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR), per sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica, i componenti della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande sono portati da nove ad un numero di membri non superiore a quattordici.

### **Sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici (art. 2)**

Per far fronte alla mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, viene istituito un Fondo con una dotazione di **700 milioni** di euro per il 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di **vendita di beni o servizi al pubblico**, svolte nei Comuni ubicati all'interno di **comprensori sciistici**.

### **Sostegno alle grandi imprese (art. 37)**

Prevista la creazione di un apposito **fondo** dotato di **200 milioni di euro** per il 2021 che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica, è diretto ad assicurare, tramite la **concessione di prestiti**, la continuità operativa delle **grandi imprese** che si trovano **in situazione di temporanea difficoltà finanziaria**. Questa misura si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.

### **Sostegno delle imprese di auto-trasporto (art. 37-bis)**

Per **sostenere** il settore del trasporto, alle le imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'**autotrasporto di cose per conto di terzi**, non si applica per il 2021 l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

### **Sostegno al sistema delle fiere (art. 38)**

Rifinanziato di **150 milioni di euro** per il 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di **contributi a fondo perduto** – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli **enti fieristici italiani** per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti.

Istituito, con una dotazione di 100 milioni per il 2021, un Fondo destinato al **ristoro** delle perdite derivanti dall'**annullamento**, dal **rinvio** e dal **ridimensionamento**, a causa della pandemia, di **fiere e congressi**.

### **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 39)**

Incrementato di **150 milioni di euro**, per il 2021, il **Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, istituito con la Legge di bilancio 2021.

### **Disposizioni su alimenti, imballaggi e cooperative (art. 39, co. 1-bis-1-septies)**

Si introducono disposizioni, di carattere eterogeneo, che intervengono nei seguenti ambiti: **prodotti ortofrutticoli di quarta gamma**; caratteristiche della **birra**; proroga in materia di **imballaggi**; monitoraggio delle produzioni **cerealicole** e disciplina delle **cooperative**.

### **Fondo autonomi e professionisti (art. 3)**

Viene **incrementato di 1,5 miliardi**, per il 2021, il **Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali** dovuti dai **lavoratori autonomi** e dai **professionisti**, inizialmente pari a 1 miliardo di euro, portandolo quindi a **2,5 miliardi di euro**.

### **Sospensione termini versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4, co. 1-3)**

Si differisce **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021** la conclusione del periodo di sospensione dei termini di **versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento**, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute per la definizione della cosiddetta "rottamazione-*ter*", della "rottamazione risorse proprie UE" e del "saldo e stralcio" delle cartelle non ne determinerà l'inefficacia qualora il versamento delle relative rate scadenti nel 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre sempre del 2021.

Viene inoltre fissato il **termine** per le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nel 2021, stabilendo che esse sono presentate **entro il 31 dicembre 2026**. Viene anche stabilita la **proroga di dodici** mesi del termine di **notifica della cartella di pagamento**, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e la **proroga di ventiquattro mesi** dei termini di **decadenza e prescrizione** con riferimento ai **carichi affidati all'agente della riscossione** durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi ai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018, alle somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e a quelle relative ai controlli formali per le

dichiarazioni dei redditi per **gli anni 2017 e 2018**. Infine viene posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della **sospensione degli obblighi di accantonamento** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione.

### **Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro (art. 4, co. 4-11)**

Viene disposto l'**annullamento automatico** di tutti i **debiti** di importo residuo **fino a 5.000 euro** risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017. L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro** e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile sempre fino a 30.000 euro.

### **Definizione agevolata avvisi bonari partite Iva con riduzione fatturato (art. 5, co. 1-11 e co. 17)**

Agli **operatori economici** che **nel 2020**, per gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica, hanno subito **riduzioni del volume d'affari superiori al 30 per cento**, viene consentito di **definire** in via **agevolata** le **somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (i cosiddetti "**avvisi bonari**"), ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali **comunicazioni di irregolarità non siano state inviate** per la **sospensione** disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata **abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari**, mentre restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

### **Compensazione credito d'imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, co. 12, lett. a) e co. 18)**

Viene **prorogata al 30 aprile 2021** la **sospensione**, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell'applicazione della **compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo**.

### **Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 5, co. 12, lett. b) e co. 13)**

Viene **prorogato al 31 gennaio 2022** il termine finale per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** amministrativa all'esercizio **dell'attività**, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o **dell'iscrizione ad albi e ordini professionali**, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

### **Obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 5, co. 14)**

Si differisce di un anno la decorrenza degli **obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate** a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell’ambito degli **strumenti di allerta** finalizzati a far emergere tempestivamente le **crisi di impresa**. Si prevede che per l’Inps e per l’Agente della riscossione l’obbligo di segnalazione decorra dall’anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

### **Versamenti dell’imposta sui servizi digitali - Web Tax (art. 5, co. 15)**

Il termine di **versamento dell’imposta sui servizi digitali** viene **spostato** dal 16 febbraio **al 16 maggio** dell’anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi. Spostato anche il termine di **presentazione** della relativa **dichiarazione**, dal 31 marzo **al 30 giugno** dello stesso anno.

Viene disposto, in sede di prima applicazione, lo slittamento del termine di **versamento dell’imposta** sui servizi digitali dal 16 marzo **al 16 maggio 2021**, con riferimento alle **operazioni imponibili nel 2020**, nonché lo spostamento del termine di **presentazione** della **relativa dichiarazione** dal 30 aprile **al 30 giugno 2021**.

### **Modalità di recupero del contributo per l’acquisto di ciclomotori e motocicli (art. 5, co. 15-bis e 15-ter)**

Si dispone che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo che rimborsano al venditore l’importo del contributo previsto per l’**acquisto di ciclomotori e motocicli nuovi elettrici o ibridi**, recuperino tale importo sotto forma di **credito d’imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione**.

### **Termini di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale (art. 5, co. 16)**

Viene **esteso di tre mesi il termine massimo** previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il **processo di conservazione digitale dei documenti tributari**.

### **Dichiarazione dei redditi precompilata 2021 (art. 5, co. 19-22)**

Il **termine** per l’**invio** agli interessati e all’Agenzia delle entrate, da parte dei sostituti d’imposta, delle **certificazioni uniche**, viene **posticipato al 31 marzo 2021**, così come il **termine** per la **scelta** da parte del sostituto del **soggetto** per il cui tramite sono rese disponibili le comunicazioni del **risultato finale delle dichiarazioni**.

Viene anche **posticipato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine** per la **trasmissione telematica** all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, dei **dati** relativi a **oneri e spese sostenuti** dai contribuenti nell’anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.

Si **posticipa dal 30 aprile al 10 maggio 2021**, infine, il **termine** entro cui l’Agenzia delle entrate mette **a disposizione dei contribuenti** la **dichiarazione dei redditi precompilata**.

### Proroga in materia di tabacchi (art. 5, co. 22-bis)

Si consente ai soggetti obbligati al pagamento dell'**accisa** sui **prodotti da fumo** e sui **tabacchi da inalazione senza combustione**, nonché dell'**imposta di consumo** sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, di **versare** gli importi dovuti per il periodo contabile del mese di giugno 2021 **entro il 30 novembre 2021**, con interessi legali calcolati giorno per giorno.

### Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale (art. 5-bis)

Consentita la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle **partecipazioni** risultanti dal **bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, disposta dall'art. 6-bis del decreto "Liquidità" in favore delle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, anche con riferimento agli **immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda** a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale, nonché per **gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento**.

### Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (art. 6, co. 1-4)

Si prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (**ARERA**) operi, per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2021**, una **riduzione** della **spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche** connesse **in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli **clienti non domestici** alimentati **in bassa tensione** con **potenza** disponibile **superiore a 3,3 kW**, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di **ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale"** fissata convenzionalmente pari a **3 kW**. La riduzione opera nel limite di risorse pari a **600 milioni di euro per il 2021**, che costituiscono limite massimo di spesa.

### Tariffa speciale del canone Rai (art. 6 co. 5-7)

Per il solo **2021**, si **esonerano** le **strutture ricettive** nonché di **somministrazione e consumo di bevande** in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, dal **versamento** del **canone di abbonamento Rai**. Si assegnano **83 milioni di euro** ad una contabilità speciale al fine di riconoscere un **credito d'imposta** di importo corrispondente a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone e di **compensare la Rai** per le minori entrate derivanti da questa disposizione.

### Iva non detraibile e Superbonus (art. 6-bis)

Si inserisce l'**Iva non detraibile**, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati, **tra le spese ammissibili** ai fini del **Superbonus**.

### **Elevamento per il 2021 del limite di esenzione Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore (art. 6-bis)**

Viene **estesa al periodo d'imposta 2021** la previsione, già vigente per il periodo di imposta 2020, del **raddoppio** – da 258,23 a 516,46 euro – **del limite di esenzione dall'Irpef per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore**. Tale limite viene quindi elevato, anche per il suddetto periodo di imposta, 35. Resta fermo il principio che qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.

### **Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali (art. 6-ter)**

Rifinanziato con **20 milioni di euro** per il 2021 il **Fondo per le emergenze** relative alle **emittenti locali** istituito dall'art. 195 del decreto "Rilancio" del 2020.

### **Sostegno del sistema termale nazionale (art. 6-quater)**

Disposta una **integrazione di 5 milioni di euro** nel **2021** del **Fondo per il sostegno termale**, istituito dal cosiddetto decreto "Agosto" del 2020.

### **Esenzione prima rata Imu per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (art. 6-sexies)**

Sono **esentati** dal pagamento della **prima rata Imu del 2021** i soggetti **destinatari del contributo a fondo perduto** disposto da questo provvedimento, cioè i soggetti passivi titolari di partita Iva che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

### **Canoni locazione non percepiti (art. 6-septies)**

Estesa ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati prima del 2020 la misura di **detassazione dei canoni non percepiti** introdotta dal decreto "Crescita" del 2019.

### **Proroga versamenti Preu (art. 6-octies)**

Sono **prorogati** i **termini di versamento del Preu**, il Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento *videolottery* e *news slot* e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.

### **Percorso condiviso per ricontrattazione locazioni commerciali (art. 6-novies)**

Consentito un **percorso regolato di condivisione** dell'impatto economico derivante dall'emergenza da Covid-19, a tutela delle **imprese** e delle **controparti locatrici**, nei casi in cui il locatario abbia subito una **significativa diminuzione del volume d'affari**, del **fatturato** o dei **corrispettivi**, derivanti dalle **restrizioni sanitarie**, nonché dalla

**crisi economica** di taluni comparti e dalla riduzione **dei flussi turistici** legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a **collaborare** tra loro per **rideterminare** il canone di locazione.

## PER IL LAVORO E I LAVORATORI

### Sostegno al reddito dei lavoratori (art. 7 e 8, co. 1-8 e co. 12-14)

Riguardo i trattamenti ordinari di integrazione salariale, gli assegni ordinari di integrazione salariale e i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti per l'emergenza epidemiologica da **Covid-19** si dispone la concessione di **ulteriori periodi di trattamento**. Questi ultimi vengono ammessi nella misura massima complessiva di tredici settimane, relative al periodo **1° aprile 2021-30 giugno 2021**, per i **trattamenti ordinari di integrazione salariale**; di ventotto settimane, relative al periodo **1° aprile 2021-31 dicembre 2021**, per i **trattamenti di integrazione salariale in deroga**; di ventotto settimane, relative al periodo **1° aprile 2021-31 dicembre 2021**, per gli **assegni ordinari di integrazione salariale**, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'Inps sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi; di centoventi giorni, relativi al periodo **1° aprile 2021-31 dicembre 2021**, per i **trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato**.

### Prorogato il blocco dei licenziamenti (art. 8, co. 9-11)

Si preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le **procedure di licenziamento individuale e collettivo** nonché di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**: fino al **30 giugno 2021** per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e **dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021** per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Si sospendono, salve ancora specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e quelle riguardanti la facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

### Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione e integrazione misure di sostegno al reddito per lavoratori ex ILVA e aeroportuali (art. 9)

Viene **incrementato il Fondo sociale per occupazione** e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 milioni per il 2022 e si stanziavano ulteriori risorse per la **proroga** per il 2021 dell'**integrazione economica del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)** in favore dei **lavoratori** dipendenti dalle imprese del **Gruppo Ilva**, nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del **settore aeroportuale** anche con riferimento all'ulteriore periodo di Cassa integrazione in deroga con causale Covid-19 concessa da questo decreto.

### Disposizioni urgenti per il settore marittimo (art. 9-bis)

Disposto il riconoscimento in favore dei **lavoratori delle imprese operanti in alcuni porti** di una **indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro**.

### Indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo ed altre categorie (art. 10, co. 1-9)

Viene riconosciuta un'**indennità una tantum**, pari a **2.400 euro**, ad alcune categorie di **lavoratori**: dipendenti stagionali, lavoratori in regime di somministrazione e altri lavoratori dipendenti nei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**; lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione in altri settori, lavoratori intermittenti e alcune categorie particolari di lavoratori autonomi; lavoratori dello **spettacolo**. Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti, pari ciascuna a 1.000 euro, la nuova prestazione è corrisposta dall'Inps senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono presentare domanda sempre all'Inps entro il 30 aprile 2021. La nuova indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è erogata nel limite di spesa complessivo di **897 milioni e 600 mila di euro per il 2021**.

### Indennità per i lavoratori dello sport (art. 10, co. 10-15)

Con uno stanziamento complessivo di **350 milioni di euro** si prevedono, a favore di **lavoratori con rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), una **federazione sportiva nazionale** o una **disciplina sportiva associata** del CONI o del CIP, un **ente di promozione sportiva** o ancora presso una **società o associazione sportiva dilettantistica**, un'**indennità una tantum**, di ammontare variabile in relazione al reddito percepito nel 2019. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

### Esenzione dall'imposta di bollo (art. 10-bis)

Prevista per il 2021 l'**esenzione dall'imposta di bollo** per convenzioni relative allo svolgimento di **tirocini di formazione e orientamento**.

### Reddito di cittadinanza (art. 11)

Si dispone, per il 2021, un **incremento di 1 miliardo di euro** del fondo per il **Reddito di cittadinanza**. Si prevede, nel caso di variazioni del reddito dovute a **occupazione per lavoro subordinato**, la **sospensione del beneficio invece della decadenza** attualmente prevista.

### Reddito di emergenza (art. 12)

Si rinnova il **Reddito di emergenza (Rem)** per **ulteriori tre quote**, relative alle mensilità di **marzo, aprile e maggio 2021**. La domanda per le quote Rem 2021 deve essere presentata all'Inps entro il 30 aprile 2021. Come per il 2020, l'ammontare di

ciascuna quota Rem è compreso **fra 400 e 800 euro**, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro). Per ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i **nuclei familiari** che risiedono in abitazione **in locazione**, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee. Un'ulteriore novità è rappresentata dal fatto che si riconoscono le tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, anche a favore dei soggetti con Isee in corso di validità non superiore a 30 mila euro, che hanno terminato le prestazioni di NASpl e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Il tutto con un incremento del "Fondo per il Reddito di emergenza" di circa **1,5 miliardi di euro**.

### **Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati, per garantire continuità di versamento dell'assegno di mantenimento (art. 12-bis)**

Istituito un **Fondo**, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, volto ad erogare **contributi per consentire ai genitori** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, **separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento**.

### **Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (art. 13)**

Viene rifinanziato di **10 milioni di euro** il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", al fine di garantire il riconoscimento, per il mese di maggio 2020, dell'**indennità** a favore dei **professionisti** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

### **Sostegno ai genitori con figli disabili (art. 13-bis)**

Viene **esteso** il riconoscimento del **contributo mensile per figli disabili** a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come attualmente previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

### **Sostegno degli enti del Terzo settore (art. 14)**

Si dispone un incremento di **100 milioni di euro** per il 2021 del **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**. Viene inoltre prorogato dal 31 marzo al 31 maggio il termine entro il quale questi enti devono ottemperare alle modifiche statutarie in base alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.

### **Sostegno di associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 14-bis)**

Previsto il rifinanziamento di **50 milioni di euro** per il **2021**, del **Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche**.

## Disposizioni per i lavoratori fragili e stanziamento per sostituire personale nelle istituzioni scolastiche (art. 15)

Si stabilisce l'estensione fino al 30 giugno 2021 – con alcune modifiche – di due discipline temporanee relative a **“lavoratori fragili”** applicate per alcuni periodi del 2020 e tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021. Queste discipline prevedono per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi: **l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al **ricovero ospedaliero** (introdotta la limitazione dell'equiparazione ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile); la possibilità di **svolgimento del lavoro in modalità agile**, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Viene poi incrementato l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021 al fine di garantire la **sostituzione del personale** docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle **istituzioni scolastiche pubbliche**.

## Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASpl (art. 16)

Si prevede che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, la cosiddetta **NASpl**, sia concessa **a prescindere** dal possesso, da parte dell'interessato, del requisito delle **trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti** lo stato di disoccupazione.

## Proroga o rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato (art. 17)

Viene modificata una disciplina transitoria in materia di **proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine** nel **settore privato**. In primo luogo, si differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione di tale disciplina, consentendo che i contratti siano **rinnovati o prorogati**, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 anziché entro il 31 marzo 2021, anche in assenza delle condizioni poste dalle norme vigenti. Nell'ambito del periodo temporale così ridefinito viene consentita anche la stipulazione dello stesso atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga.

## Proroga incarichi di collaborazione dei cosiddetti “Navigator” (art. 18)

Sono **prorogati al 31 dicembre 2021** gli **incarichi di collaborazione** dei cosiddetti **“Navigator”** conferiti da Anpa Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

## Indennità Covid-19 per lavoratori in somministrazione del comparto sanità (art. 18-bis)

Riconosciuta un'**indennità** connessa all'emergenza da Covid-19 a favore dei **lavoratori in somministrazione del comparto sanità**, in servizio alla data del 1° maggio 2021.

## Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura (art. 19)

Con riferimento al mese di gennaio del 2021 si dispone l'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle **filiere agricole**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.

## POLITICHE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

### Risorse professionali sanitarie dell'Inail per la vaccinazione nei luoghi di lavoro (art. 19-bis)

Si dispone che l'**Inail** possa destinare determinate **risorse professionali sanitarie** al concorso alla **somministrazione del vaccino** contro il Covid-19 nei **luoghi di lavoro**.

### Vaccinazioni contro il Covid-19 e farmaci (art. 20)

Vengono **incrementate**, rispettivamente di **2 miliardi e 100 milioni** e di **700 milioni** di euro, le **risorse** stanziare per il 2021 per l'acquisto dei **vaccini contro il Covid-19** e per l'acquisto dei **farmaci per la cura** dei pazienti che hanno contratto il virus.

Si opera una revisione della disciplina relativa ai professionisti sanitari competenti per la somministrazione dei vaccini prevedendo, tra l'altro, un'estensione del relativo ambito dei professionisti. Si consente in via temporanea la **somministrazione di vaccini** nelle **farmacie aperte al pubblico**, prevedendo l'esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il Covid-19. Con uno stanziamento pari rispettivamente a **50** e a **150 milioni** di euro si prevede, in via sperimentale per il 2021 e il 2022, una **remunerazione aggiuntiva** a favore delle farmacie relativamente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Previsto uno stanziamento di **200 milioni** di euro, per il 2021, al fine del riconoscimento di **agevolazioni finanziarie** relative: a **investimenti privati** concernenti la **ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini** inerenti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti, nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e forme di riconversione industriale; alla realizzazione di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Riguardo il **piano strategico della vaccinazione contro il Covid-19** sono introdotte modifiche, tra le altre cose, atte a garantire la **circolarità delle informazioni** tra i vari **Servizi sanitari regionali**, anche in relazione alle ipotesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa rispetto a quella di residenza anagrafica, e a **coordinare la disciplina** dei medesimi sistemi con l'estensione dell'ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione del vaccino.

### **Priorità campagna vaccinale (art. 20-ter)**

Si stabilisce che i **malati oncologici in follow up** vengano indicati quale categoria target prioritaria e le **Infermiere Volontarie della Croce Rossa** siano abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali.

### **Covid Hotel (art. 21)**

Vengono **prorogate per quattro mesi**, a partire dal 23 marzo 2021, le **misure relative ai Covid Hotel**, vale a dire le strutture alberghiere o beni immobili idonei di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso. Per l'intervento vengono stanziati **51,6 milioni di euro** per il 2021.

### **Contributo all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19 (art. 21-bis)**

Riconosciuto all'ospedale "Bambino Gesù" un contributo di **5 milioni di euro** per il **2021** per i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per il conseguente incremento delle prestazioni di alta complessità effettuate nel 2020.

### **Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa (art. 22)**

Viene **prorogata fino al 31 dicembre 2021** la durata della **ferma** dei **190 medici** e dei **300 infermieri militari** arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. Prorogati di un anno anche gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari **tecnici per la biologia, la chimica e la fisica**, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. **Incrementate** le risorse per l'anno 2021 dei **Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle Regioni e Province autonome**, istituiti dal DL n. 34/2020 (c.d. Rilancio) per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla **perdita di entrate locali** connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'incremento è pari a **1 miliardo** di euro in favore degli enti locali e a **260 milioni** per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Sospensione decorrenza termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 22-bis)**

Prevista la **sospensione** della decorrenza di **termini** relativi ad **adempimenti a carico dei professionisti** nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.

## **Funzionalità delle Forze armate - personale sanitario e delle sale operative (art. 35, co. 6)**

Autorizzata una spesa di circa **6 milioni e 500 mila euro**, per il 2021, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al **personale militare medico, paramedico, di supporto** e a quello costantemente impiegato nelle **sale operative** delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del Covid-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

## **Potenziamento del servizio sanitario militare (art. 35, co. 7)**

Autorizzata una spesa complessiva di **5 milioni** di euro, per il 2021, per l'ulteriore **potenziamento dei servizi sanitari militari** necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

## **Strade sicure (art. 35, co. 8-9)**

Prorogato dal 31 gennaio al **30 aprile 2021** l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate impiegate nell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, autorizzando a tal fine una spesa di circa **7 milioni e 164 mila euro**, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario.

## **ENTI TERRITORIALI**

### **Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali (art. 23)**

Si incrementano le risorse per il 2021 dei **Fondi per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e delle Regioni e Province autonome**, istituiti dal decreto "Rilancio", per assicurare a tali enti le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla **perdita di entrate locali** dovute all'emergenza epidemiologica. L'incremento è di **1 miliardo** di euro a favore degli enti locali e di **260 milioni** per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

### **Contributi ai Comuni per l'individuazione di seggi elettorali diversi dagli edifici scolastici (art. 23-bis)**

Istituito un Fondo, con dotazione pari a **2 milioni per il 2021**, per erogare **contributi ai Comuni** che individuino quali **sedes di seggi elettorali edifici diversi dalle scuole**.

### **Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi (art. 23-ter)**

Istituito un Fondo con una dotazione di **10 milioni di euro** per il **2021**, per sostenere le **piccole e medie città d'arte** e i **borghi** particolarmente colpiti dalla **diminuzione dei flussi turistici** dovuti all'epidemia da Covid-19.

### **Rimborso di alcune spese sanitarie sostenute da Regioni e Province autonome nel 2020 (art. 24)**

Istituito un fondo con una dotazione di **1 miliardo di euro** per il 2021, da destinare a titolo definitivo al concorso del **rimborso** delle **spese** sostenute nel **2020** da **Regioni e Province autonome** per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e altri **beni sanitari** connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### **Prestazioni dei medici convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza (art. 24-bis)**

Per tutelare il servizio sanitario e fronteggiare l'emergenza epidemiologica, le somme corrisposte al **personale medico convenzionato** addetto al **servizio di emergenza-urgenza** fino al 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.

### **Imposta di soggiorno (art. 25)**

Istituito un fondo, per il 2021, per il **ristoro parziale dei Comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno**, del **contributo di sbarco** o del **contributo di soggiorno**, a seguito delle misure di contenimento del Covid-19. Al fondo è attribuita una dotazione di **250 milioni di euro**.

### **Sostegno attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica (art. 26)**

Istituito un fondo di **220 milioni di euro**, per il 2021, per il sostegno delle **categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19**, incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei **centri storici**, quelle del settore dei **matrimoni** e degli **eventi privati** e quelle di **trasporto pubblico non di linea**.

### **Proroga validità concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 26-bis)**

Viene **prorogata di 90 giorni** a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 la validità delle concessioni di **posteggio** per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche**, al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore.

## Riparto contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19 (art. 27)

Si interviene sul decreto "Ristori", il n. 137 del 28 ottobre 2020, confermando il **contributo**, pari a **110 milioni** di euro per il 2021, a favore delle Regioni a statuto ordinario destinato al **ri ristoro delle categorie soggette a restrizioni** in relazione all'emergenza da Covid-19 e disponendone il **riparto fra le Regioni**.

## Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 (art. 28)

Viene **modificata la cornice normativa** entro la quale Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio hanno la facoltà di adottare **regimi di aiuti alle imprese** secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (artt. 54-61 del decreto "Rilancio"). In particolare, si adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto, ai sensi di quanto disposto dalla quinta modifica del Quadro temporaneo, adottata dalla Commissione UE con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

## Trasporto pubblico locale (art. 29)

Si prevede il rifinanziamento, con **ulteriori 800 milioni di euro** per il 2021, delle misure a **copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale**, a causa della pandemia di Covid-19. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive riguardo l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'art. 22-ter del sopra citato decreto "Ristori" del 2020 e dall'art. 1, co. 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento, tra le altre cose, alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi e al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale.

Viene **prorogato non oltre il 31 luglio 2021 il divieto** di applicare **decurtazioni di corrispettivo o sanzioni o penali**, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale **per le minori corse effettuate** durante l'emergenza Covid-19.

## Sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci (art. 29-bis)

Introdotta misura a sostegno della **conversione ad alimentazione elettrica o ibrida** per i **veicoli adibiti al trasporto merci**. In particolare si estendono in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2021, le misure incentivanti già previste per gli altri veicoli, per la trasformazione del motore dei veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci) con motori a trazione elettrica ovvero ibrida.

### **Esonero dal pagamento di canoni per imprese di pubblico esercizio (art. 30, co. 1-2)**

Viene **prorogato** dal 31 marzo al **31 dicembre 2021** l'**esonero** dal pagamento del **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari** nonché del canone per l'**occupazione** delle **aree destinate ai mercati**. È quindi incrementato lo stanziamento destinato al **ristoro dei Comuni** a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.

Sono anche **prorogate** dal 31 marzo al **31 dicembre 2021** le **procedure semplificate**, in **via telematica**, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'**occupazione di suolo pubblico** o di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre **prorogate**, per lo stesso periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di **strutture amovibili in spazi aperti**, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione.

### **Utilizzo avanzi di amministrazione per spese correnti per emergenza Covid-19 (art. 30, co. 2-bis)**

Si estende all'anno 2021 la possibilità per le **Regioni** e gli **enti locali** di **utilizzare** la **quota libera di avanzo** di amministrazione per il finanziamento di **spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica**, in deroga alle disposizioni vigenti.

### **Proroghe questionari fabbisogni standard enti locali (art. 30, co. 3)**

Modificato il termine, da 60 a 180 giorni, entro il quale gli enti locali sono chiamati a restituire i **questionari**, pubblicati nel 2021, necessari per il **calcolo** dei loro **fabbisogni standard**.

### **Differimento del termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali (art. 30, co. 4)**

Disposta un'ulteriore **proroga**, dal 31 marzo al **30 aprile 2021**, del termine per la **deliberazione** del **bilancio di previsione**.

### **Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (art. 30, co. 4-bis)**

In materia di **rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici**, anche in relazione alla **sospensione di viaggi e iniziative di istruzione**, si prevede l'estensione da diciotto a **ventiquattro mesi** dalla data di emissione, del **voucher** riconosciuto in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico.

### **Disposizioni in materia di TARI e tariffa corrispettiva (art. 30.co. 5)**

Prorogato al 30 giugno 2021 il termine di approvazione delle **tariffe** e dei **regolamenti della tassa rifiuti (TARI)** e della tariffa corrispettiva. Stabilito anche che la scelta delle

utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti “rifiuti assimilati”, deve essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ciascun anno.

### **Ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento degli asili nido (art. 30, co. 6)**

Modificate le **modalità di ripartizione** delle **risorse** destinate, nell’ambito del **Fondo di solidarietà comunale**, al potenziamento degli **asili nido** dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna.

### **Centri estivi e povertà educativa (art. 30, co. 6-bis)**

Si consente di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei **centri estivi diurni**, dei **servizi socioeducativi territoriali** e dei **centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo**, per i **minori di età compresa tra 0 e 16 anni**, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.

### **Proroga entrata in vigore della riforma dello sport (art. 30, co. 7-11)**

Viene **rinvia al 31 dicembre 2023** l’applicazione della **riforma dello sport**, contenuta nei decreti legislativi di attuazione della legge n. 86 dell’8 agosto 2019, con eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, per le quali è confermata l’applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022.

### **Adeguamento accantonamento Fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 30-bis)**

Si consente alle **Regioni e agli enti locali** di determinare il **Fondo crediti di dubbia esigibilità** calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 invece di quelli del 2020 e del 2021.

### **Incremento fondo salva-opere (art. 30-quater)**

Si incrementa di **6 milioni di euro** la dotazione del **Fondo salva-opere** per il 2021 e si modifica la disciplina relativa all’istruttoria delle domande di accesso ai benefici del Fondo stesso.

### **Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura (art. 30-quinquies)**

Riconosciuto un **contributo** ai concessionari di **aree demaniali marittime** per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al **prodotto ittico**, nel limite di spesa di **1 milione** di euro per il 2021.

## SCUOLA, UNIVERSITÀ, CULTURA E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

### Per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti (art. 31)

Stabilito per il 2021 un incremento complessivo di **300 milioni di euro** delle risorse da destinare alle esigenze delle **istituzioni scolastiche ed educative statali** in considerazione della situazione emergenziale derivante dal Covid-19. In particolare, 150 milioni sono destinati a incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e altri 150 vanno al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

### Didattica digitale per le Regioni del Mezzogiorno (art. 32)

Vengono **incrementate** di **35 milioni di euro** le **risorse** destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti – da concedere in comodato d'uso agli **studenti meno abbienti** e per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'**apprendimento a distanza** – che consentano di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle **attività di didattica digitale integrata** nelle **Regioni del Mezzogiorno**.

### Semplificazione per l'ampliamento dei collegamenti digitali (art. 32-bis)

Vengono estese agli uffici postali e ai centri di lavorazione postale le semplificazioni normative per la realizzazione di **collegamenti in fibra ottica** nonché di interventi per la **copertura mobile in banda ultralarga** previste dall'art. 20 del decreto "Mille Proroghe" del 2020 per scuole ed ospedali.

### Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca (art. 33)

Viene **incrementato** di **78,5 milioni di euro** per il 2021 il "**Fondo** per le esigenze emergenziali del sistema dell'**università**, delle istituzioni di **alta formazione artistica musicale e coreutica** e degli **enti di ricerca**", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dal decreto "Cura Italia" e già incrementato dalla Legge di bilancio 2021.

### Interventi a sostegno dei dottorati di ricerca (art. 33, co. 2-bis–2-quinquies)

In considerazione della sospensione delle attività di ricerca derivanti dall'emergenza Covid-19, si prevede la possibilità per i **dottorandi di ricerca** di richiedere una **proroga del termine finale del corso**, per non più di **3 mesi**, con conseguente mantenimento, nei casi previsti, della borsa di studio.

### Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 34, co. 1, 2 e 4)

Istituito un "**Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità**", con una dotazione di **100 milioni di euro** per il 2021.

### **Buono viaggio (art. 34, co. 3)**

Con un finanziamento di 20 milioni di euro, prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire del cosiddetto “**buono viaggio**”, istituito e disciplinato dall’art. 200-bis del decreto “Rilancio”, utilizzabile per gli spostamenti effettuati tramite taxi o noleggio con conducente da parte di persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta o con patologie accertate, nonché da persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno.

### **Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi (art. 34-bis)**

Si prevede, a decorrere dal 2021, un **contributo annuo** a favore della **Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi-Onlus**, con il conseguente scorporo del medesimo contributo dal Fondo nazionale per le politiche sociali e dal riparto di quest'ultimo Fondo.

### **Riconoscimento della lingua dei segni italiana e inclusione delle persone con disabilità uditiva (art. 34-ter)**

Introdotta norme a favore della promozione e del riconoscimento della **lingua dei segni italiana (Lis)** e della **lingua dei segni italiana tattile (List)**.

### **Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia (art. 35, co. 1, 2 e 10)**

Stanziati circa **92 milioni di euro** per il pagamento al personale delle **Forze di Polizia** delle **indennità** di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di **lavoro straordinario** per il periodo febbraio-aprile 2021. Autorizzato inoltre, per lo stesso arco temporale, uno stanziamento di circa **25 milioni di euro** per la **sanificazione** degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo **equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale**.

### **Vigili del Fuoco (art. 35, co. 3)**

Destinati circa **5 milioni e 700 mila euro** per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario** dei **Vigili del Fuoco**.

### **Funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria (art. 35, co. 4)**

Autorizzata una spesa di circa **44 milioni e 790 mila euro** per indennità di prestazioni di **lavoro straordinario** del personale del **Corpo della Polizia penitenziaria**, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni, nonché per il pagamento delle spese per i **dispositivi di protezione e prevenzione**, di **sanificazione e disinfezione** degli ambienti e dei locali nella disponibilità del personale e a tutela della popolazione detenuta.

### Capitanerie di porto (art. 35, co. 5)

Autorizzata una spesa di circa **1 milione e 940 mila euro**, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, per consentire lo svolgimento da parte del **Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera** dei compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19.

### Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (art. 36, co. 1 e 5)

Incrementata di **200 milioni di euro** per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle **emergenze** nei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del Covid-19.

### Destinazione del 10 per cento dei compensi per copia privata (art. 36, co. 1-bis)

Si estende l'ambito di applicabilità della disciplina, che destina il **10 per cento dei compensi per copia privata** incassati dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) al sostegno di **autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi** che svolgono attività di **riscossione dei diritti d'autore** in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva, invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori.

### Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (art. 36, co. 2, 3 e 5)

Incrementato di **120 milioni di euro**, per il 2021, il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dal decreto "Rilancio" per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

### Funzionamento di musei e luoghi della cultura statali (art. 36, co. 4 e 5)

Incrementate di **80 milioni di euro**, per il 2021, le risorse destinate al **funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali**, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. Si prevede la creazione di un apposito **fondo** dotato di **200 milioni di euro** per il **2021** che, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la **concessione di prestiti**, la continuità operativa delle **grandi imprese** che si trovano **in situazione di temporanea difficoltà finanziaria**. La norma si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario assistito da garanzie pubbliche.

### Incremento delle risorse del Fondo "Carta della cultura" (art. 36, co. 4-bis)

Viene incrementata di **1 milione di euro** per il **2021** la dotazione del Fondo "Carta della cultura".

## Rimborso di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura e validità dei titoli di accesso a spettacoli dal vivo (art. 36, co. 4-bis e 4-ter)

In materia di **rimborso dei titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura**, si estende da **18 a 36 mesi** il periodo di **utilizzabilità del voucher**, di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, eventualmente emesso dall'organizzatore dell'evento in alternativa al rimborso richiesto dall'acquirente. Si stabilisce, inoltre, uno **specifico termine di validità di 36 mesi** per i titoli di accesso a spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da Covid-19, già acquistati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023. Infine si estende il periodo di applicazione delle misure relative al rimborso dei biglietti per spettacoli dal vivo **fino al 31 luglio 2021**, data attualmente stabilita di conclusione dello stato di emergenza sanitaria.

## Misure per le attività sportive (art. 36-ter)

Per quanto riguarda la disciplina dei diritti sorti – per coloro che abbiano acquistato, mediante contratto di abbonamento, **servizi presso impianti sportivi** – a seguito della sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse alla epidemia da Covid-19, si introduce, per i gestori di servizi sportivi, una **terza opzione alternativa al rimborso o al rilascio di un voucher** di valore pari al credito vantato, la possibilità di riconoscere a coloro che abbiano acquistato i servizi sportivi la **realizzazione delle attività con modalità a distanza** quando ciò risulti possibile.

## Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19 e per la Protezione civile (art. 40)

Destinati circa **1 miliardo e 200 milioni di euro**, per il 2021, al **Commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19** e al Fondo per le emergenze nazionali e alla **Protezione civile**.

## Proroga ristrutturazione muti ipotecari (art. 40-ter)

Introdotte nuove norme, di natura temporanea, sulla **rinegoziazione di mutui ipotecari** per l'acquisto di **beni immobili destinati a prima casa** e oggetto di procedure esecutive, esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi casi di crisi economica dei consumatori. Viene per questo integralmente sostituito l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 124 de 2019, che aveva introdotto una disciplina temporanea per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente prevedendo a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Con le disposizioni in esame tale disciplina, con alcune differenze sottolineate in seguito e alcune semplificazioni, viene **prorogata fino al 31 dicembre 2022**.

### **Fondo per le esigenze indifferibili (art. 41)**

Incrementa di **550 milioni di euro** per il 2021 il **Fondo** per far fronte ad **esigenze indifferibili** nel corso della gestione.